

# ANACAP

Associazione Nazionale Aziende Concessionarie  
Servizi Entrate Enti Locali

Roma 07 Novembre 2012  
Prot.n. 141/2012

## **AI SIGG.RI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO LORO SEDI**

Da alcune aziende è stato recentemente riproposto il quesito diretto a conoscere se il diritto all'esenzione per la consultazione delle banche dati dell'Agenzia del Territorio spetti anche al soggetto che gestisce il servizio di accertamento e riscossione delle entrate degli Enti Locali.

Invero, la questione è dibattuta in quanto l'Agenzia ritiene che la esenzione competa esclusivamente alla P.A., così come definito dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, e non a soggetti terzi, sia pure legati da un rapporto concessorio con delega di funzioni pubblicistiche.

Tale convincimento, che rinviene dall'interpretazione letterale dell'art. 6 del D.L. n. 16/2012 e che prevede il riconoscimento dell'esenzione nei limiti ristretti sopra indicati, non sembra convincente,

A parere di chi scrive, occorre prendere le mosse dagli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 602/73 che, testualmente, si riportano per comodità di consultazione:

*“Art. 47 - **Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche.***

*I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'art. 85 in esenzione da ogni tributo e diritto.*

*I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni”.*

*Art. 48 – **Tasse e diritti per atti giudiziari.***

*Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.*

*Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio”.*

Via Cicerone 28 - 00193 Roma

Tel. 06 36002812 - 06 36001374

06 3611274 - Fax 06 3611265

Internet: [www.anacap.it](http://www.anacap.it) - E.Mail: [info@anacap.it](mailto:info@anacap.it)

Cod. Fisc. 80116850589

All'art. 47 ha fatto seguito, con l'entrata in vigore del comma 40 del D.L. 209/2005, l'inserimento dell'art. 47 bis, del seguente tenore:

*“Art. 47 bis – Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili.*

*I competenti uffici dell'Agenzia del Territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, c. 2”.*

Occorre aggiungere, poi, che l'art. 83, comma 28 sexies, del D.L. 25/6/2008 n. 112, ultimo periodo, testualmente recita:

*E' esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione.*

Dal quadro normativo sopra delineato, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 sexies e successive modificazioni, *“ i comuni ed i concessionari .....omissis... procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n.639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, in quanto compatibili”*, si può ragionevolmente affermare che la norma richiamata dall'Agenzia del Territorio per escludere i concessionari dal beneficio dell'esonero per la consultazione della banca dati ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata ( art.6 del d.l. 16/2012), non appare pertinente e, comunque, idonea a ritenere abrogata la richiamata disposizione contenuta nel citato art. 47.bis. del D.P.R. 602.

Se, infatti, gli Uffici dell'Agenzia del Territorio hanno l'obbligo di rilasciare gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali, non si vede per quale ragione debba escludersi la gratuità della consultazione.

Le considerazioni che precedono fanno ragionevolmente dubitare del fondamento giuridico del diniego e rendere opportuno l'intervento, anche in sede giudiziaria, dell'Associazione nell'eventualità che tale diniego dovesse essere opposto in futuro.

IL PRESIDENTE  
(Avv. Pietro di Benedetto)